

PROFESSIONISTI

1 | L'ALTERNATIVA

Così la consulenza tecnica preventiva

La mediazione non è l'unico strumento "alternativo" per dirimere controversie. Un procedimento introdotto con la riforma al codice di procedura civile del 2005, innovativo e interessante ma scarsamente utilizzato è quello introdotto dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile, e cioè che ha introdotto nell'ordinamento processuale la «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite». Il ricorso può essere presentato anche di là dalle condizioni indicate per l'accertamento tecnico preventivo (articolo 696, comma 1, cpc) e cioè, in particolare, anche in assenza dell'urgenza. La finalità è quella di avviare un procedimento finalizzato a una soluzione in sede conciliativa prima della

proposizione di un giudizio di merito.

L'ambito di applicazione della norma è abbastanza ampio, in quanto consente l'accertamento e, quindi, la relativa determinazione, dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il procedimento è molto semplice e rapido e prevede la fissazione di un'udienza alla quale assunte sommarie informazioni il giudice decide sulla richiesta, provvedendo con ordinanza non impugnabile e, se l'ammette, nomina il consulente tecnico, e fissa la data dell'inizio delle operazioni. Una lettura evolutiva della norma, nel contesto delle scelte sempre più chiare del legislatore verso la

riduzione del tasso di litigiosità, consente di intravedere il ruolo marcatamente conciliativo del consulente.

Si tratta di un procedimento tanto più interessante se si considera poi che, in caso di esito positivo, è previsto che il processo verbale della conciliazione con decreto del giudice assuma efficacia di titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione, dell'esecuzione in forma specifica e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale. Ma vi è anche un ulteriore incentivo. Infatti, la norma prevede che il processo verbale reso esecutivo sia esente dall'imposta di registro. Infine, nell'ipotesi di mancata conciliazione, ciascuna parte potrà richiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, infatti, in questo caso il tecnico è un Consulente tecnico d'ufficio, quindi, giura dinanzi al Giudice che ne liquida anche il compenso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

